

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1114

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PARLATO, ANEDDA, TRANTINO, VALENSISE**

Norme per assicurare la funzionalità dei collegi inquirenti  
per i reati ministeriali

*Presentata il 24 giugno 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È indubitabile la necessità e l'urgenza di intervenire, immediatamente, per assicurare la funzionalità dei collegi inquirenti per i reati ministeriali costituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, presso i tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi dei distretti di corte d'appello, ed in particolare per l'organizzazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, del collegio inquirente per i reati ministeriali costituito presso il tribunale di Roma, con competenza per il distretto della corte d'appello di Roma.

È importante infatti consentire a tali organi collegiali, istituiti con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, approvata dal Parlamento sulla base della volontà popolare di abrogare la Commis-

sione parlamentare inquirente, espressa nelle votazioni per i *referendum* popolari del novembre 1987, l'adeguato svolgimento della loro funzione giurisdizionale « inquirente » attraverso la garanzia pratica data dalla soluzione legislativa di una triplice serie di esigenze che ne impedirebbero l'efficace funzionamento.

È infatti importante assicurare ai magistrati sorteggiati, ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, per il periodo biennale previsto da tale norma e per l'eventuale periodo di proroga della funzione indicato nel secondo comma dello stesso articolo, la possibilità di svolgere esclusivamente la speciale funzione inquirente esentandoli per tali periodi dallo svolgimento delle normali attività giurisdizionali presso gli uf-

fici giudiziari cui sono e restano assegnati, in modo da evitare l'attuale insopportabile e rischiosa duplicazione di funzioni.

È ancora necessario costituire i collegi esistenti in uffici autonomi presso i tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto giudiziario della corte di appello territorialmente competente, e quindi in maniera simmetrica a quanto fatto per gli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali. Di conseguenza si dovranno apportare le necessarie modifiche alle tabella di legge che prevedono gli uffici giudiziari nonché prevedere le relative qualifiche dirigenziali da attribuire ai funzionari amministrativi che già dirigono le segreterie dei collegi istituiti.

Per il collegio inquirente per i reati ministeriali di Roma si dovranno considerare particolari iniziative organizzative visto il preponderante carico di lavoro dovuto al fatto oggettivo che il Governo ha sede in Roma e che gli atti ministeriali, tranne casi particolari, vengono formati nella capitale, per cui la competenza territoriale è, quasi per la totalità dei procedimenti, del collegio di Roma.

Occorre anche considerare che dal 16 gennaio 1989 al 6 giugno 1992 si sono avuti nel nostro Paese 154 procedimenti per reati ministeriali dei quali 151 istruiti o in fase di istruzione presso il collegio di Roma, due presso quello di Milano ed uno a Napoli, e che questi ultimi tre sono stati comunque successivamente trasmessi a Roma per motivi di competenza territoriale. Pertanto, dal gennaio 1989 ad oggi,

l'attività del collegio di Roma comprende almeno il 98 per cento dei casi di procedimenti per reati ministeriali finora avutisi nonostante i gravissimi problemi che hanno impedito sin dal suo nascere la piena funzionalità dell'organo. Di conseguenza occorre costituire l'ufficio di segreteria del collegio, prevedendo necessariamente per il funzionario preposto l'inquadramento in un'adeguata qualifica dirigenziale ed inoltre la relativa dotazione organica, numerica e per qualifica, del personale addetto, secondo quanto risolto dalla tabella allegata alla presente proposta di legge.

Occorre infine costituire, presso i collegi oggetto della presente proposta di legge, delle sezioni di polizia giudiziaria effettivamente operative e dotate di tutti i mezzi necessari all'efficace svolgimento delle attività di indagini preliminari, attribuite al collegio dall'articolo 1 della legge 5 giugno 1989, n. 219, prevedendone l'adeguata composizione con ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria esperti nella lotta per la repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, assegnati dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza.

Ci si consenta di aggiungere che il recente carico di presunti reati ministeriali gravante sul collegio di Roma e la gravità delle carenze evidenziate da una interrogazione parlamentare presentata in questi giorni anche per quello che riguarda persino i materiali dell'ufficio giudiziario, suggeriscono l'assoluta opportunità ed urgenza di approvare la proposta che segue.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I collegi previsti dall'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti come uffici autonomi presso il tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello territorialmente competente, sotto la vigilanza diretta della corte d'appello.

2. I magistrati chiamati, per sorteggio, a costituire i collegi per il periodo biennale e per l'eventuale periodo di proroga delle funzioni, come previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, esercitano, per tali periodi, pur rimanendo assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, esclusivamente le speciali funzioni, individuate sulla base di un provvedimento del presidente della corte d'appello territorialmente competente, adottato su domanda dei magistrati competenti, in considerazione del carico di lavoro del collegio determinato dal numero dei procedimenti pendenti.

3. Presso i collegi sono istituite speciali sezioni di polizia giudiziaria composte da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria esperti in materia di reati contro la pubblica amministrazione, rispettivamente provenienti dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza.

## ART. 2.

1. L'ufficio di segreteria del collegio inquirente per i reati ministeriali costituito presso il tribunale di Roma è composto dal personale assegnato o proveniente dai ruoli dell'amministrazione giu-

diziaria del Ministero di grazia e giustizia in base al ruolo organico contenuto nella tabella allegata alla presente legge.

2. In sede di prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente, con le attribuzioni previste dall'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74, per i dirigenti di segreteria, i funzionari della ex carriera direttiva dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, che abbiano svolto, lodevolmente e per almeno due anni, le funzioni di dirigente amministrativo delle segreterie dei medesimi collegi. A tal fine è aumentata di 5 unità la dotazione organica dei posti di *qualifica dirigenziale nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria degli uffici centrali e periferici del Ministero di grazia e giustizia* contenuta nella tabella IV allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. L'inquadramento ha decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di compimento del predetto periodo biennale di funzioni. In conseguenza è ridotta di 5 unità la dotazione organica della VIII qualifica funzionale dei ruoli dell'amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia.

TABELLA  
(Articolo 2)RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO DI  
SEGRETERIA DEL COLLEGIO INQUIRENTE PER I REATI MINI-  
STERIALI COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Dirigente di segreteria .....	primo dirigente	n. 1
Funzionari .....	8ª qualifica funzionale	n. 2
Funzionari .....	7ª qualifica funzionale	n. 1
Assistenti .....	6ª qualifica funzionale	n. 2
Operatori .....	5ª qualifica funzionale	n. 2
Conducenti automezzi speciali ..	4ª qualifica funzionale	n. 2
Centralinisti .....	4ª qualifica funzionale	n. 1
Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera .....	3ª qualifica funzionale	n. 1